



Regio Decreto Legge del 04/04/1939 n. 589

Titolo del provvedimento:

Revisione generale degli estimi dei terreni.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22/04/1939)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volonta' della nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1923-I, n. 16, e 12 marzo 1923-I, n. 505, concernenti l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;

Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;

Visto il testo unico di leggi sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1867, n. 4021, e successive modificazioni;

Visti il testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, nonche' il testo unico di leggi comunali e provinciali, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, concernente la inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, col quale e' istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

Visti la legge 20 marzo 1865 n. 2248 - allegato E - sul contenzioso amministrativo e il testo unico delle leggi pel Consiglio di Stato 26 giugno 1924-II, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il testo unico di leggi 4 luglio 1897, n. 276, sulla conservazione dei catasti terreni e dei fabbricati ed il Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere, ai fini di perequazione, ad una revisione generale degli estimi dei terreni ed in conseguenza di riordinare i ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, cui e' affidata l'esecuzione di tale revisione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

art. 1

Revisione generale degli estimi dei terreni.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

E' disposta in tutto il Regno la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti catasti.

art. 2

Determinazione della quantita' annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Agli effetti della revisione delle tariffe d'estimo, per i Comuni a nuovo catasto, la quantita' annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione e' determinata sulla base di metodi di coltivazione che siano giudicati ordinari all'atto della revisione, per il Comune preso in considerazione, e sulla base di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e i massimi attribuibili a cause straordinarie. La quantita' dei prodotti e dei mezzi di produzione, determinate ai sensi del precedente comma, sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 e la fine delle operazioni di revisione.

Ferme restando le vigenti disposizioni circa le detrazioni, da effettuarsi dal valore della produzione come sopra determinato per ottenere la rendita imponibile, la remunerazione del lavoro manuale e' calcolata sulla base dei contratti collettivi di lavoro anche quando si tratta di lavoro manuale prestato dallo stesso conduttore.

art. 3

Revisione delle tariffe d'estimo e dei valori-base per i comuni a vecchio catasto.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Le tariffe d'estimo ed i valori-base per i Comuni a vecchio catasto devono parimenti essere riveduti procedendo con i metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascun catasto, e tenute presenti le norme di cui all'art. 2 per quanto riguarda le quantita' dei prodotti e di prezzi.

art. 4

Determinazione del reddito agrario da assoggettare all'imposta di cui al R.D. 16/1923.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Il reddito agrario da assoggettare alla imposta istituita con il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, e' determinato con le stesse operazioni stabilite dal presente decreto per la formazione dei nuovi estimi censuari. Nei Comuni forniti di catasto per qualita', classi e tariffe, il reddito agrario soggetto alla imposta e' costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali risultano dalla formazione delle tariffe d'estimo, escluso sempre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestato.

A tale scopo si determinano apposite tariffe di reddito agrario riferibili alla unita' di superficie di ogni qualita' e classe.

Nei Comuni sforniti di catasto per qualita', classi e tariffe, la base imponibile del reddito agrario e' determinata con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma ed e' commisurata in una aliquota dell'estimo riveduto ai sensi del precedente art. 1.

art. 5

Assoggettamento del reddito degli affittuari di fondi rustici ad imposta di ricchezza mobile.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

I redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

art. 6

Aliquota e soggetto passivo dell'imposta sul reddito agrario.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

L'imposta sul reddito agrario e' applicata con aliquota unica ed e' dovuta dal proprietario o possessore del fondo, salvo il diritto della rivalsa verso coloro che partecipano nella ripartizione del reddito stesso.

art. 7

Organi competenti alla revisione generale degli estimi.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Alla revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1 ed alla determinazione delle nuove basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario di cui al precedente articolo 4, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In deroga delle disposizioni vigenti, i risultati delle operazioni compiute ai sensi delle precedenti disposizioni sono resi definitivi con la procedura indicata dall'art. 8, salvo quanto dispongono gli articoli 12 e 13.

art. 8

Compiti delle commissioni censuarie.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, dopo aver determinato in tutto il Regno le tariffe e i valori-base di cui agli articoli 2 e 3, le tariffe di reddito agrario e le aliquote di cui all'art. 4, comunica i detti elementi censuari contemporaneamente alle Commissioni censuarie comunali, per i rispettivi Comuni, alle commissioni censuarie provinciali, per le rispettive Provincie, ed alla Commissione censuari centra, per tutto il Regno.

Le Commissioni censuarie comunali hanno facolta', entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni circa la perequazione fra gli elementi censuari del proprio Comune e gli elementi censuari dei Comuni limitrofi. La Commissione censuari provinciale, entro i successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni comunali, sentite l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Sezione agraria del Consiglio provinciale delle corporazioni, decide, sia in via comparativa, sia in via assoluta, sugli elementi censuari dei Comuni della propria Provincia. Alle sedute della Commissione censuaria provinciale partecipa, senza diritto a voto, un rappresentate dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano in tempo debito le decisioni di propria competenza.

Resi definitivi i nuovi elementi censuari, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali procede al calcolo delle nuove rendite imponibili per l'imposta terreni e delle basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario nei confronti dei singoli possessori.

art. 9

Obbligo delle commissioni censuarie comunali di fornire notizie e informazioni.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Le Commissioni censuarie comunali sono tenute a fornire ai funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonche' alle Commissioni censuarie provinciali e centrale, tutte le notizie e le informazioni delle quali sono richieste per l'esecuzione delle operazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

art. 10

Modifiche agli elementi censuari.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Entro due anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Regno dei nuovi elementi censuari, la Commissione censuaria provinciale puo' chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione degli elementi censuari che riguardano Comuni della propria circoscrizione, quando non li ritenga perequati nei confronti degli elementi censuari di Comuni delle Provincie limitrofe. Analoga facolta' e' concessa alla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alle richieste di cui al precedente comma, la Commissione censuaria centrale puo' apportare modifiche agli elementi censuari gia' stabiliti ai sensi del precedente art. 8.

art. 11

Deroga all'art. 127 del regolamento 1539/1933.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

In deroga di quanto e' disposto dall'art. 127 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta', a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di pubblicare la mappa, il quadro di qualita' e classi e i risultati della misura e del classamento, anche prima che sia allestita la tariffa.

art. 12

Determinazione delle tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Attuata la revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1, le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto, sono determinate con le modalita' stabilite nell'articolo 2, e rese definitive con la procedura di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R.

decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

In tale occasione possono proporsi nuove tariffe di reddito agrario in sostituzione delle tariffe e delle aliquote gia' stabilite, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10.

Le nuove tariffe sono rese definitive con la procedura richiamata nel comma primo del presente articolo.

art. 13

Revisione della qualificazione, classificazione e classamento.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ufficio o su richiesta delle Commissioni censuarie comunali, ha facolta' di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, la classificazione ed il classamento in determinati Comuni, quando la revisione si rende opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle colture, e di proporre, per gli stessi Comuni, nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli in vigore.

I nuovi elementi censuari di cui al precedente comma sono determinati e resi definitivi nei modi di cui all'art. 12.

Una nuova revisione non puo' effettuarsi se non sono trascorsi almeno cinque anni da quella precedente.

Ove alla revisione di cui al primo comma si proceda prima che sia attuata la revisione generale degli estimi disposta con l'art. 1, i risultati del nuovo classamento sono adottati agli effetti della predetta revisione generale, in via provvisoria per la formazione dei ruoli, ed in via definitiva sol quando sia esperita la procedura di cui all'articolo 37 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

art. 14

Esenzioni temporanee dalla maggiore imposta sugli incrementi di reddito.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Le esenzioni temporanee dalla maggiore imposta sugli incrementi di reddito, comunque concesse, non possono dar luogo alla iscrizione in catasto di estimi non rispondenti allo stato di fatto, ma hanno effetto solo nei confronti dell'imposta.

Per le esenzioni relative a variazioni intervenute prima dell'applicazione dei nuovi estimi, l'imposta e' commisurata agli estimi preesistenti, riveduti in conformita' degli articoli 2 e 3.

La revisione e' effettuata adottando le nuove tariffe per le qualita' e classi tuttora esistenti, ovvero, in mancanza, applicando coefficienti da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

art. 15

Modifiche all'art. 33 del T.U. 1572/1931.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

All'art. 33 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e modificato con il R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2332, e' sostituito il seguente:

"I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per meta' dallo stesso intendente di finanza e per l'altra meta' dal podesta' del Comune, fra i contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima meta', in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'unione provinciale degli agricoltori.

Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podesta', rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore. La Commissione elegge nel suo seno il presidente.

Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima meta', sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

Il numero dei componenti di queste Commissioni e' determinato dal regolamento. Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato".

art. 16

Proroga delle funzioni delle vecchie commissioni censuarie.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto in conformita' del disposto del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2332, continuano a funzionare nella loro attuale costituzione. Alla sostituzione di membri nelle Commissioni censuarie comunali provvede il podesta', se i membri da sostituire furono a suo tempo designati dall'Unione provinciale degli agricoltori, l'intendente di finanza in ogni altro caso.

art. 17

Divieto di incremento delle aliquote. Eccezioni.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Con effetto dal 1 gennaio 1939 e fino a quando non sono stabilite le aliquote d'imposta relative ai nuovi estimi, le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati eccedenti il primo limite, le imposte, le tasse e i contributi di qualsiasi ente, gravanti sulle proprieta' immobiliari, non possono essere applicati con aliquote o tariffe superiori a quelle debitamente autorizzate per l'anno 1938.

Restano peraltro validamente acquisite le sovrimposte autorizzate prima della

Regio Decreto Legge del 04/04/1939 n. 589

pubblicazione del presente decreto.

In via eccezionale, quando per i Comuni e le Province sia riconosciuta la necessita' di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, alle quali non si possa provvedere con la riduzione degli stanziamenti passivi o con altri mezzi di bilanci, i Comuni e le Province possono essere autorizzati ad applicare aliquote eccedenti alla misura suaccennata mediante decreto Reale, promosso dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Giunta provinciale amministrativa e udite inoltre:

- a) per le Province, per i Comuni capoluogo di provincia e per i Comuni che superano il terzo limite, la Commissione centrale per la finanza locale, di cui all'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- b) per le Province e per i Comuni danneggiati dal terremoto, la Commissione speciale di cui all'art. 330 del testo unico anzidetto.

art. 18

Inammissibilita' di impugnazioni.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Non e' ammesso alcun reclamo ne' in via giudiziaria ne' in via amministrativa, neppure per motivi di legittimita', al Consiglio di Stato sia da parte dei contribuenti, sia da parte del Comune e della Provincia contro il decreto Reale, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, e contro il provvedimento che dichiara non potersi promuovere il Regio decreto di autorizzazione dell'eccedenza.

art. 19

Modifiche alla commissione di cui all'art. 329 del T.U. 383/1934.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

La Commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' integrata con il direttore generale delle imposte dirette.

art. 20

Passaggio del servizio di conservazione del vecchio catasto.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Entro il 31 dicembre 1940, con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, il servizio di conservazione dei vecchi catasti dei terreni e' assunto dagli Uffici tecnici erariali a mezzo di apposita Sezione posta nel capoluogo di Provincia per tutti i Comuni della Provincia stessa ove ancora vigono detti catasti.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni della propria circoscrizione, devono avere copia di quegli atti del catasto, che verranno stabiliti dal regolamento.

All'aggiornamento di tale copia provvedono gli stessi Uffici distrettuali delle imposte dirette in base agli elementi che periodicamente verranno loro forniti dagli Uffici tecnici erariali.

Per i Comuni dell'ex Compartimento ligure-piemontese, che provvedono direttamente alla conservazione dei catasti, resta in vigore l'art. 32 del testo unico 4 luglio 1897, numero 276.

Col passaggio del servizio di conservazione dei vecchi catasti agli Uffici tecnici erariali rimangono estese a tale servizio, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n.664.

art. 21

Sostituzione dell'art. 39 del T.U. 1572/1931.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente decreto, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' sostituito dal seguente:

"La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od

Regio Decreto Legge del 04/04/1939 n. 589

all'imposta sui terreni, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale. Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E".

art. 22

Modifiche all'art. 43, 2 comma T.U. 1572/1932.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

La prima parte del secondo comma dell'art. 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' cosi' sostituita:

"1 La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonche' per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni".

art. 23

Modifiche all'organico dei servizi catastali.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere, ai sensi del l'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alle necessarie modificazioni di organico del personale dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

art. 24

Variazioni di bilancio per l'attuazione del Regio decreto-legge.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge

art. 25

Abrogazioni di norme incompatibili; entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 22/04/1939

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente decreto-legge, il quale entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.